



**Decreto del Direttore amministrativo nr. 113 del 22/09/2020**

Proponente: Dott.ssa Paola Querci

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore provveditorato struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.Lgs 50/2016.

**Oggetto:** *Avvio indagine di mercato finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di gas elio, per un periodo massimo di 6 mesi e un importo massimo di Euro 74.900,00 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall'art. 1, Legge 11.09.2020, n. 120.*

**ALLEGATI N.: 1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1: atti della procedura.	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

## Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visti, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Ricordato che:

- con decreto del Direttore generale n. 174/2019, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione di n. 3 accordi quadro, aggiudicabili separatamente, per la fornitura di gas tecnici, miscele certificate e gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di quattro anni;
- con decreto del Direttore generale n. 90/2020 è stato aggiudicato il lotto 1 gas tecnici alla società Linde Gas Italia s.r.l., il lotto 2 miscele alla società Sapio Idrogeno e Ossigeno srl ed è stato dichiarato deserto il lotto 3 gas elio;
- con decreto del Direttore amministrativo n. 15/2020 è stato preso atto dell’esito deserto della gara relativamente al lotto 3 gas elio ed è stato approvato l’avvio di una procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella forma di un accordo quadro per la fornitura di gas elio, per un periodo massimo di 10 mesi e un importo massimo di Euro 140.000,00(IVA esclusa);
- Tenuto conto che che non è stato possibile dare seguito all’avviso di indagine di mercato, di cui al decreto sopra richiamato, a causa dell’emergenza COVID ed alla sospensione dei termini dei procedimenti e che con decreto del Direttore amministrativo n. 25/2020 è stata disposta la proroga tecnica dal 01.03.2020 al 30.09.2020, con eventuale proseguimento al 31.12.2020 (a richiesta di ARPAT) dell’accordo quadro affidato a Sapio Idrogeno e Ossigeno Srl, per la fornitura di gas tecnici, miscele e gas elio con decreti del Direttore generale n. 164/2015, 124/2018 e n. 107/2019, relativamente a gas tecnici, miscele e gas elio;

Considerato che l’accordo sulla proroga temporale di cui sopra, tra ARPAT e Sapio Idrogeno e Ossigeno srl, riguarda la fornitura integrata di tutte e tre le tipologie di gas;

Dato atto che la data di decorrenza dei contratti /accordi quadro aggiudicati con decreto del Direttore generale n. 90/2020, rispettivamente alla società Linde Gas srl (lotto1 gas tecnici) e alla società Sapio Idrogeno e Ossigeno Srl (lotto 2 miscele) sarà dal 01.01.2021;

Visto l’art. 1, della Legge 11.09.2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76, il quale innalza la soglia per l’“affidamento diretto” fino a euro 74.900,00 per forniture e servizi, qualora la determina a contrarre o l’atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.07.2021;

Visto il D.P.C.M. 11.7.2018 e verificato che i servizi in questione non rientrano nelle categorie merceologiche per cui ricorre l'obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori e verificato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per tale tipologia di servizio, a cui poter aderire ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99, per cui si rende necessario procedere con un'autonoma procedura di acquisto;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova procedura finalizzata alla conclusione dell'accordo quadro (con un unico operatore economico) ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di gas elio, con un nuovo avviso ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1, della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

Dato atto che la sopracitata disposizione, prevede che di norma l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente intervenga entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Tenuto conto che ARPAT, espleta le procedure di acquisto in modalità telematica, tramite l'utilizzo del sistema telematico di acquisto START (oltre che il MePa), e che il ricorso a tale modalità è consentito ai sensi dell'art. 1 Legge 24.12.2012, n. 228 che ha modificato l'art. 1, comma 450 Legge 27/12/2006, n. 296, con la seguente precisazione *"...Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2011, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."*;

Dato atto che ARPAT non dispone di un "elenco fornitori" e che quindi l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto non può che avvenire mediante interpello del mercato;

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, si ritiene di procedere alla conclusione dell'accordo quadro per la fornitura di cui trattasi, mediante "affidamento diretto" preceduto dalla pubblicazione di un avviso aperto a tutti gli operatori economici;

Dato atto che la valutazione delle proposte degli operatori economici avverrà, a cura del RUP, sulla base del "minor prezzo" e che l'affidamento sarà effettuato anche nel caso di presentazione di una sola proposta, purchè ritenuta congrua e conveniente;

Dato atto inoltre che, a seguito della valutazione delle proposte economiche pervenute ed all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016, all'affidamento diretto dell'accordo quadro di cui trattasi, mediante utilizzo della piattaforma telematica START;

Ritenuto altresì di avvalersi della previsione di ulteriore proroga, fino al 31.12.2020, dell'accordo quadro affidato a Sapio Idrogeno e Ossigeno Srl, comprensivo della fornitura di gas elio, come disposto con decreto del Direttore amministrativo n. 25/2020;

Ritenuto, quindi, di procedere a garantire l'approvvigionamento di gas elio, a decorrere dal 01.01.2021, mediante avvio di una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro mediante affidamento diretto ai sensi 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 come derogato dalla Legge 11.09.2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76, ritenuta la modalità più adeguata per rispondere in tempi brevi all'esigenza sopra segnalata;

Ritenuto, inoltre, di limitare l'affidamento ad un periodo massimo di sei mesi, data la volatilità del prezzo dell'elio, dovuta alla difficoltà di reperimento a livello mondiale, che rende opportuno interpellare il mercato per conoscere le quotazioni del gas, prima di avviare una procedura aperta,

sopra soglia europea con durata pluriennale;

Vista la seguente documentazione (allegato "1"): avviso di indagine di mercato, Capitolato Speciale di Appalto e fac-simile proposta economica;

Considerato che la procedura finalizzata all'affidamento diretto si articola secondo il seguente iter:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'avviso di indagine di mercato con richiesta di presentazione di preventivi di spesa, aperto a tutti gli operatori economici;
- valutazione delle proposte economiche pervenute dagli operatori economici del mercato di riferimento, sulla base del "minor prezzo" (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando la valutazione di congruità economica;
- scelta della migliore proposta economica e formalizzazione dell'affidamento tramite la procedura telematica START;
- controllo del possesso, da parte dell'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016;
- stipula del contratto di appalto;

Visti:

- l'art. 113 D.Lgs 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), il quale prevede che :<<... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...>>;
- l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che <<gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture>>;
- la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente" con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: <<Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017>>;

Ritenuto, in via prudenziale, di prevedere l'accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in attesa delle scelte che saranno adottate nel regolamento previsto dalla citata disposizione in merito all'applicazione dello stesso anche alla "Trattativa diretta", all'adesione alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori e agli appalti attuativi di accordi quadro;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi euro 92.876,00:

- valore dell'accordo quadro: euro 74.900,00 (oltre IVA)
- costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: euro 0,00
- importo IVA 22%: euro 16.478,00

- fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: 2% su Euro 75.000,00, pari a euro 1.498,00;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori”;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere atto che non è stato dato seguito alla procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'accordo quadro per la fornitura di gas elio, di cui al decreto del Direttore amministrativo n. 15/2020, per le motivazioni espresse in parte narrativa e di pubblicare apposito avviso per darne comunicazione agli operatori economici
2. di avviare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 11.09.2020, n. 120, di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (con un unico operatore economico), per la fornitura di gas elio per le esigenze di funzionamento dei Laboratori, per la durata massima di sei mesi, del valore massimo di euro 74.900,00 oltre IVA;
3. di approvare la seguente documentazione (allegato "1"): avviso di indagine di mercato, Capitolato Speciale di Appalto, fac-simile proposta economica, dando atto che la procedura finalizzata all'affidamento diretto si articolerà secondo l'iter meglio dettagliato nella parte narrativa del presente atto;
4. di prorogare l'attuale contratto stipulato nella forma dell'accordo quadro tra ARPAT e Sapio Ossigeno e Idrogeno Srl sino al 31.12.2020, come già previsto con decreto del Direttore amministrativo n. 25/2020, per i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto;
5. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi euro 92.876,00:
  - valore dell'accordo quadro: euro 74.900,00 (oltre IVA)
  - costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: euro 0,00
  - importo IVA 22%: euro 16.478,00
  - fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: 2% su Euro 75.000,00, pari a euro 1.498,00;
6. di accantonare, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla luce del chiarimento intervenuto da parte della Corte dei Conti, la quota del 2% dell'importo stimato in Euro 1.498,00;
7. di dare atto che il costo di euro 92.876,00 quantificato per la fornitura di gas elio è ricompreso alla voce "Acquisti di beni" del conto economico del Bilancio di Previsione 2020;
8. di riservarsi di adottare un successivo provvedimento a seguito dell'esito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato;
9. di nominare, relativamente alla procedura di affidamento diretto per la fornitura di gas elio, quale “Responsabile Unico del Procedimento” ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 di ANAC, la sottoscritta e di nominare rispettivamente i Responsabili dei Settori Laboratorio, di ciascuna Area Vasta, quali “Direttori dell'esecuzione del

contratto”;

10. di dare atto che il Settore Provveditorato espletterà la funzione di Struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 31, comam 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come individuato nel Decreto del Direttore generale n. 41/2017;
11. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di dotare le strutture laboratoristiche di ARPAT di gas elio entro la data di scadenza dell'appalto attualmente in essere fissata al 31.12.2020.

Il Direttore amministrativo  
Dott.ssa Paola Querci \*

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 22/09/2020
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 22/09/2020
- Paola Querci , il proponente in data 22/09/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 22/09/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 22/09/2020

## **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO) PER GLI APPALTI ATTUATIVI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS ELIO PER LE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT, PER LA DURATA MASSIMA DI SEI (6) MESI.**

Si rende noto che con il presente avviso ARPAT, in esecuzione del Decreto del Direttore amministrativo n...del..... intende consultare gli operatori economici del mercato ai fini della conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con un unico operatore economico) per l'affidamento degli appalti attuativi relativi alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall'art. 1, Legge 11.09.2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76.

### **1. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il valore dell'accordo quadro è di **euro 74.900,00**, oltre IVA. Fino alla concorrenza del valore dell'accordo quadro, nell'arco dei 6 mesi di durata contrattuale, ARPAT potrà emettere appalti attuativi di fornitura alle condizioni offerte nella proposta economica e del Capitolato speciale di appalto (allegato). L'accordo quadro avrà la durata massima di sei mesi o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura in oggetto di appalto mediante ordini/contratto che verranno attivati da ARPAT durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

### **2. REQUISITI**

Per partecipare alla consultazione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

#### **1) Requisito di ordine generale**

a) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei contratti di appalto pubblici;

#### **2) Requisito di ordine professionale**

a) **Iscrizione nel** registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (requisito di ordine professionale).

### **3. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Le modalità di svolgimento dell'appalto sono previste nel capitolato speciale di appalto allegato.

### **4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**



La valutazione delle proposte avverrà sulla base del “minor prezzo”.

La valutazione sarà effettuata dal RUP

## 5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

A seguito della valutazione delle proposte pervenute ed all'individuazione dell'operatore economico a con il quale concludere l'accordo quadro, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>).

## 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati a partecipare all'indagine di mercato devono presentare, entro il giorno ..... mediante pec: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it) all'attenzione del Settore Provveditorato, la seguente documentazione:

1) **proposta economica** (mediante utilizzo del form allegato), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, nel quale dovrà essere indicato l'importo unitario offerto per ciascun prodotto e l'importo complessivo.

Per ragioni di celerità del procedimento, saranno considerate irricevibili le proposte pervenute oltre il termine previsto

Resta stabilito sin d'ora che il presente avviso non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento dell'appalto di cui trattasi; gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul profilo committente di ARPAT:

[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

[DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Direttore amministrativo di ARPAT.

Il Responsabile del Settore Provveditorato

D.ssa Daniela Masini

Allegati:

- Capitolato speciale di appalto
- fac-smile proposta economica

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS ELIO PER I LABORATORI DI ARPAT  
VALORE MASSIMO € 74.900,00, IVA esclusa  
(costi della sicurezza zero euro)**

## **DEFINIZIONI:**

RUP (Responsabile Unico del procedimento)

DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto)

SAA (Struttura Amministrativa di Ara Vasta)

AV (Aree Vaste)

## **ART. 1 OGGETTO E IMPORTO**

Il presente Capitolato speciale disciplina l'accordo quadro per l'affidamento mediante successivi appalti attuativi della fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di sei (6) mesi.

L'importo massimo ammonta a **€ 74.900,00** IVA esclusa (costi della sicurezza zero euro)

**L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura oggetto di appalto mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.**

Con la stipula dell'accordo quadro, gli operatori economici individuati si impegnano a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

## **ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEGLI APPALTI ATTUATIVI BASATI SUGLI ACCORDI QUADRO**

L'affidatario è tenuto ad assicurare la fornitura dei prodotti **aventi i requisiti tecnici indicati nell'allegato "A" al presente CSA** assicurando la puntuale consegna dei medesimi.

Nel sopra citato allegato sono altresì riportate le misure di capacità dei contenitori dei gas.

La fornitura è comprensiva dei seguenti ulteriori servizi accessori con onere a carico dell'aggiudicatario:

- trasporto e consegna dei gas in contenitori idonei e conformi alla normativa vigente;
- allacciamento dei medesimi alle rampe da eseguire a regola d'arte (compresi cambio garanzia, verifica fughe e controllo rampe e serpentine di collegamento ed eventuale loro sostituzione in caso di anomalie di funzionamento, eventuale fornitura di appositi riduttori conformi alla UNI 4409) (massimo due sostituzioni durante il periodo di vigenza contrattuale).
- ritiro dei vuoti.

Il contenitore di gas si intende fornito dall'aggiudicatario a titolo di comodato d'uso gratuito.

I gas dovranno essere forniti in bombole aventi l'ogiva del colore distintivo del gas contenuto, la punzonatura e la stampigliatura prevista dalla vigente normativa.

E' obbligo dell'affidatario provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un congruo numero di serpentine al fine di ridurre il rischio di incompleto utilizzo dei gas e interruzione dell'erogazione.

Tutte le attività pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici dovranno essere rese conformi alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali comprese la UNI EN 1089-3 e il Manuale Unichim 192-1.

I gas tecnici dovranno essere corredati al momento della consegna della scheda di sicurezza.

I direttori dell'esecuzione del contratto o i loro assistenti, ove nominati, procederanno a verificare ciascun intervento di consegna e allacciamento delle bombole alle rampe e a verificare il buon fine delle operazioni di sostituzione ed allacciamento delle bombole/pacchi, attestando che i medesimi vengano lasciati in erogazione o comunque pronti per l'uso.

Ogni eventuale anomalia sarà riportata per iscritto e sottoscritta dal DEC o suo assistente.

Il Direttore dell'esecuzione **attesterà la conformità della fornitura**. Solo quando sia stata effettuata tale verifica di regolarità potrà essere apposto il visto di conformità sul relativo DDT.

Gli ordini per le necessità di **gas tecnici** per i Laboratori saranno, di norma, inviati per PEC dai SAA delle AV **a cadenza mensile**, e indicheranno i quantitativi ed i relativi importi per il trimestre successivo (esempio: alla fine di marzo sarà inviato l'ordine per il trimestre aprile, maggio, giugno).

La consegna delle bombole contenute nell'ordinativo dovrà avvenire indicativamente **a cadenza settimanale** a seguito di email inviata dalla Aree vaste con l'indicazione dei fabbisogni. Per l'emissione della fattura relativa all'ordine mensile faranno fede i quantitativi indicati nel DDT.

Gli ordini saranno trasmessi dalle strutture ordinanti (Area Vasta Costa, Area Vasta Centro e Area Vasta Sud), con CIG derivato.

### **ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Gli ordini/contratti attuativi saranno emessi con la cadenza indicata nel presente articolo e nel successivo.

Sono a carico dell'affidatario e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti il trasporto e quant'altro connesso.

Mediante apposito protocollo che sarà predisposto tra l'affidatario e i Responsabili dei Settori Laboratorio di Area Vasta, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, saranno riportati gli orari definitivi concordati, nonché qualsiasi altro aspetto tecnico specifico relativo alle singole sedi interessate dal servizio.

**I tempi per la consegna dei gas sono i seguenti:**

**- entro 3 (tre) giorni (sabato, domenica e festivi esclusi);**

La frequenza di consegna dei gas, di norma, è la seguente:

<b>Sedi Arpat</b>	<b>Frequenza di consegna dei gas dalla richiesta di fabbisogno</b>
Area Vasta Centro – Settore Laboratorio Sede di Firenze	Elio - a seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Livorno	Consegna settimanale per i pacchi bombole (entro 3 gg dalla richiesta).

Area vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Pisa	Consegna 1 volta al mese (entro 3 gg dalla richiesta).
Area Vasta Sud – Settore Laboratorio Sede di Siena	Consegna bisettimanale (entro 3 gg dalla richiesta)

In caso di consegna ritardata, o di consegna di prodotti difformi a quanto ordinato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 10.

#### **ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I Responsabili dei Settore Amministrativi di Area Vasta sono individuati quali "**Responsabile unico del procedimento**" degli appalti attuativi.

ARPAT comunicherà il nominativo del Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

#### **ART. 5 VERIFICHE E CONTROLLI**

ARPAT potrà procedere ad effettuare verifiche di conformità a campione, nel corso della durata del rapporto contrattuale, a cura del Direttore dell'esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario.

#### **ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà una durata massima di **sei mesi** e comunque cesserà la propria efficacia all'esaurimento del valore complessivo.

La decorrenza sarà definita in sede di stipula del contratto.

#### **ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Gli appalti attuativi di fornitura devono essere eseguiti presso le sedi delle seguenti strutture di ARPAT, previo appuntamento telefonico con i Referenti delle strutture che saranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

1. **Area Vasta Centro** – SETTORE LABORATORIO – sede di Firenze, Via Ponte alle Mosse n. 217 – 50144 Firenze
2. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO – sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27 – 56127 Pisa
3. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO - sede di Livorno, Via Giovanni Marradi 114.
4. **Area Vasta sud** – SETTORE LABORATORIO – sede di Siena, Loc. Ruffolo – 53100 Siena

L'eventuale modifica o chiusura di sede nell'ambito del territorio regionale delle strutture destinatarie della fornitura nel periodo di vigenza contrattuale **non comporta oneri aggiuntivi per ARPAT.**

#### **ART. 8 CONTROLLO DELLE FORNITURE E PENALITA'**

La consegna dei prodotti dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto dei gas. Di norma, al ricevimento verrà effettuato un controllo tra la quantità e la tipologia di prodotto dichiarato, confrontando il Documento Di Trasporto con il prodotto consegnato.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal DEC (o da persona da questi delegata).

L'ARPAT si riserva la facoltà di far analizzare i prodotti presso i propri Laboratori o Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e/o dichiarate dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato con particolare riferimento alla purezza e composizione quali – quantitativa del gas tecnico.

Nel caso non fosse possibile verificare tutti i prodotti all'atto dell'arrivo, l'ARPAT avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè al momento dell'effettivo utilizzo, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio dell'aggiudicatario.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso la struttura di ARPAT, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. L'aggiudicatario si impegna a ritirare la merce non idonea entro e non oltre 15 giorni dall'invio della contestazione (inviata per PEC). In caso di mancato ritiro, ARPAT procederà con la relativa penale (vedi oltre articolo 8.2).

Le contestazioni formalizzate impediranno il pagamento del corrispettivo dovuto fino a completa definizione dello stesso.

#### **Art. 8.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPAT provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento dei corrispettivi.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'affidatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 8.2 INADEMPIENZE NELLA CONSEGNA DEI GAS (Clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)**

##### **Fattispecie di inadempienza:**

- per ogni episodio di **ritardo nella consegna** dei gas nel termine contrattualmente previsto (**3 gg.**

**lavorativi), ovvero in caso di fornitura non conforme** entro 3 gg dalla verifica di non conformità, per ogni fornitura non conforme, si applica una penale pari a euro **300,00**.

Qualora l'inadempienza persista, ARPAT si riserva di individuare tramite interpello di mercato, un altro fornitore (con contestuale addebito del maggior costo all'aggiudicatario).

In ogni caso, qualora l'attività di ARPAT dovesse subire interruzioni per effetto dell'inadempimento, resta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Nei casi sopra indicati, Il DEC invierà specifica contestazione per PEC all'aggiudicatario (e per conoscenza al RUP).

Gli importi delle penali saranno oggetto di specifica fatturazione da parte di ARPAT e saranno compensati con i corrispettivi dovuti. Resta salva la possibilità di incamerare la cauzione per gli importi dovuti a titolo di penale eccedenti il valore dei corrispettivi spettanti.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'affidatario assume l'obbligo affinché il proprio personale incaricato di effettuare le prestazioni oggetto del contratto, mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche e/o amministrative di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 10 CESSIONE O SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016.

**Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis del codice.**

#### **ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o

restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Lo svincolo finale della cauzione definitiva avverrà a seguito del certificato di verifica di conformità finale.

## **ART.12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto, a seguito di regolare fattura subordinatamente all'emissione di attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aree Vaste che effettueranno gli ordini/contratto e che quindi riceveranno la merce.

Ai sensi e nel rispetto del D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (**split payment**).

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,  
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze- P.IVA 04686190481  
Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI**

**Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero di CIG derivato dal cig relativo all'accordo quadro. I cig derivati relativi a ciascun appalto attuativo saranno comunicati dalle strutture ordinanti in sede di emissione degli ordini/appalti attuativi.**

**La fatturazione dovrà essere mensile posticipata**, per ciascuna Area Vasta di competenza (contenente il riepilogo dei quantitativi ordinati nell'arco temporale).

**Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolarità della fornitura che sarà effettuata entro 30 gg. dal termine di riferimento.**

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale



comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'affidatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentito l'affidatario.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

### **ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)**

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ARPAT;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario **sospenda l'esecuzione del contratto** per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- si verifichi la fattispecie di DURC Negativo per due volte consecutive;
- nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro.

ARPAT procederà, **fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18**, inoltre alla **risoluzione di diritto** (clausola risolutiva espressa) dell'accordo quadro qualora si siano verificati almeno uno dei seguenti **inadempimenti** delle obbligazioni di cui al presente capitolato:

- **oltre 8 episodi di ritardo**, nella durata del contratto, (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 4 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verifichino, nell'arco di ciascun anno di durata della fornitura, almeno tre

**inadempienze formalmente contestate** da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività analitica;

- qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dall'art. 20 del presente Capitolato;
- si richiamano le fattispecie evidenziate nell'art. 2 del presente CSA.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste, con conseguente addebito alla prima ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante, oltre all'incameramento totale del deposito cauzionale.

#### **ART. 14 RECESSO (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)**

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto relativo a ciascun lotto aggiudicato (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. N. 135/2012 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di **intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.**

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

## Art. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L' affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L' affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l' affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L' affidatario, **prima dell'aggiudicazione**, dovrà presentare la seguente documentazione:

- un **Organigramma** con particolare riferimento alla rete di distribuzione e assistenza tecnica per i gas tecnici e miscele; in tale documentazione dovranno essere indicate tutte le persone coinvolte nell'espletamento della fornitura, i loro recapiti telefonici e indirizzi e.mail;
- un **elenco del personale che effettuerà la fornitura** (consegna e allacciamento bombole) e relativa documentazione attestante l'erogazione della formazione e addestramento, nonché la certificazione della formazione e informazione degli operatori addetti connessi al presente capitolato e relativi alle specifiche attività da svolgere negli ambienti di lavoro di ARPAT al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed evitare danni agli impianti di decompressione gas, alla strumentazione analitica che fa uso di tali gas e interruzioni nello svolgimento della attività di ARPAT.  
Le suddette attività dovranno essere rese conformemente alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici comprese UNI EN 1089-3 e Manuale Unichim 192-1.
- l'elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il trasporto aventi i requisiti di idoneità previsti dalla normativa ADR.
- L' affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga su quanto sopra indicato nel corso del rapporto contrattuale.

La fornitura di gas tecnici in bombole dovrà avvenire nel rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa specifica vigente, in particolare la **normativa ADR** che disciplina il trasporto di merci pericolose e come di seguito indicato:

- le bombole dovranno essere di costruzione e tipologia idonea al trasporto dei gas oggetto di fornitura e marcate secondo quanto disposto da ADR.
- i documenti di trasporto dovranno essere compilati anche in ottemperanza alla parte 5.4 dell'ADR, edizione vigente.
- il personale incaricato del trasporto e consegna dovrà essere in possesso di CFP Certificato di Formazione Professionale (patente ADR) in corso di validità, di tipologia idonea alla modalità di trasporto (ad es CFP Cisterna per trasporto di gas in autocisterna).
- il personale incaricato del trasporto e della movimentazione dei gas tecnici (sia in bombole che in cisterna) dovrà essere in possesso della formazione specifica relativa all'ADR secondo le disposizioni delle parti 1.31.4-1.8 dell'ADR, edizione vigente.
- l'azienda fornitrice dovrà essere in regola con le previsioni del DLgs. 35/2010 e della parte 1.8

dell'ADR, edizione vigente, per quanto riguarda la nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

**-il personale che effettua trasporto ed installazione bombole dovrà avere avuto una adeguata formazione da documentare prima della stipula del contratto, nell'ambito della verifica tecnico – professionale ai sensi dell'art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007.**

ARPAT, nella persona del DEC o dell'assistente al DEC si riserva di effettuare verifiche a campione in riferimento all'idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti e il personale impiegato.

L' affidatario dovrà comunicare le variazioni relative al personale adibito alle attività di trasporto e allacciamento delle bombole e le variazioni (revisioni) relative ai mezzi utilizzati.

#### **Art. 17 - DUVRI**

Si allega alla procedura il DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i., per la procedura sopra soglia andata deserta, il quale dovrà essere rispettato per le parti di interesse della sola fornitura di gas elio. Sarà oggetto di revisione in DUVRI definitivo unitamente con il POS dell'affidatario della fornitura.

#### **Casi di ATI e/o subappalto**

Nell'ipotesi che l'affidatario sia un' ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'affidatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'ARPAT committente, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del DUVRI.

#### **ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)**

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'affidatario .

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

#### **ART. 19 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2020;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>).

**ART. 20 - FORO COMPETENTE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e ARPAT l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

**ART. 21 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Allegato "A"

## PROPOSTA ECONOMICA– GAS ELIO

Descrizione	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM	Fabbisogno presunto per 6 mesi in m <sup>3</sup>	Prezzo unitario in euro offerto (IVA esclusa)	Prezzo totale in euro (Iva esclusa)
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m <sup>3</sup> )	NO	m <sup>3</sup>	70		€ 0,00
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m <sup>3</sup> )	NO	m <sup>3</sup>	2.250		€ 0,00
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m <sup>3</sup>	10		€ 0,00
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>